

Quesito su L. 161/63, L. 1142/70 e L. 1/90.

Commissione provinciale per
l'Artigianato di Venezia
SUA SEDE

e p.c.
Commissioni provinciali per
l'artigianato del Veneto

Con nota del 30.11.1999, prot. n. 1255 C.P.A., la Commissione provinciale per l'Artigianato di Venezia ha richiesto un parere a questa Commissione regionale su un quesito proposto dal Comune di Mira. Successivamente, con nota del 22/12/99, prot. n. 1343 la C.P.A. di Venezia ha proposto altro caso simile prospettato da una parrucchiera di Portogruaro 1343.

La questione, in entrambi i casi, riguarda la possibilità che una società svolgente attività prevalente di parrucchiere e attività secondaria di estetista sia iscritta all'albo delle imprese artigiane qualora nessun socio sia un possessore della qualifica di estetista ma tale attività sia svolta da un dipendente che assume la qualifica di direttore tecnico.

Al riguardo la Commissione regionale rimarca che l'art. 2 della L. 8 agosto 1985, n. 443 richiede che l'imprenditore artigiano debba essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle leggi speciali per esercitare l'attività della sua impresa. Pertanto nel caso non si ritiene che le società di cui sopra possano essere iscritte all'albo in quanto nessun socio artigiano delle stesse è in possesso della qualificazione di estetista ancorché si tratti quest'ultima di attività non principale ma secondaria delle imprese.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Cav. Giovanni Osti